

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1976

Dispensa della ferma di leva dei giovani arruolati figli maschi unici e coadiutori del proprio padre mezzadro, proprietario coltivatore diretto o affittuario coltivatore diretto

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 maggio 1975, n. 191, ha dettato nuove norme per il servizio di leva. L'articolo 22 di essa elenca le condizioni in cui i giovani arruolati devono trovarsi per ottenere, in tempo di pace, la dispensa dalla ferma di leva. Alcune di tali condizioni fanno esplicito riferimento alla situazione della famiglia cui appartiene il giovane arruolato, nel senso che esse portano alla dispensa dalla leva quando la partenza del giovane stesso farebbe perdere alla famiglia i necessari mezzi di sussistenza. Se l'arruolato è unico figlio maschio, questi può ottenere la dispensa solo se il proprio padre vivente sia inabile a svolgere l'abituale attività lavorativa.

La legge citata, pertanto, non ha preso in alcuna considerazione come ipotesi specifica la possibilità che la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza anche quando l'unico figlio maschio — o, addirittura, l'unico figlio — chiamato alla ferma di leva abbia il padre vivente abile a svolgere l'abituale attività. Il che si verifica quando l'unico figlio maschio coadiuva il proprio padre nello svolgimento dell'abituale attività lavorativa da cui tutta la famiglia trae i mezzi di sussistenza.

Si tratta di una evidente lacuna della vigente legislazione che appare particolarmente grave quando l'attività lavorativa cui partecipa il giovane soggetto alla ferma consiste nella conduzione di una azienda agricola da parte di mezzadro, proprietario coltivatore diretto o affittuario coltivatore diretto. Ciò, come si è detto, per l'essenzialità dell'apporto del giovane, unico figlio maschio, ai fini dell'attività dell'azienda e della conservazione alla famiglia dei necessari mezzi di sussistenza.

Il presente disegno di legge vuole appunto colmare tale lacuna in riferimento alla conduzione delle citate aziende agricole, prevenendo l'inserimento tra le condizioni in cui i giovani devono trovarsi per ottenere, in tempo di pace, la dispensa dalla ferma di leva di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, di quella di figlio unico, coadiutore del padre mezzadro, proprietario coltivatore diretto o affittuario coltivatore diretto. In proposito va anche sottolineato l'aspetto sociale del provvedimento in quanto esso mira a conservare all'attività agricola svolta dalle persone in questione la massima produttività, la cui importanza è evidente specialmente nei momenti di grave crisi come quello in cui si trova attualmente il Paese.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, dopo il n. 8) è aggiunto il seguente:

« 9) figlio maschio unico, coadiutore del padre mezzadro, proprietario coltivatore diretto o affittuario coltivatore diretto ».